



ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO- GIURIDICA

Anni 2023 – 2024 – luglio 2025

Sommario

1. RICHIESTE DI EVASIONE “IN DATA CERTA”
2. ISCRIZIONE DI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA, DEL DATORE DI LAVORO ETC...
3. DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI
4. INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE NEL MOD. S2 DELLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
5. IMPRESE SOCIALI

1. Richieste di evasione “in data certa” (approvata 6 luglio 2023)

1) Le iscrizioni al Registro delle Imprese vengono eseguite nel rispetto della vigente normativa.

Pertanto, qualora nell'atto notarile sia previsto un termine iniziale di efficacia (ove possibile), il procedimento di iscrizione avviene a seguito di due adempimenti pubblicitari:

- *nella prima fase il notaio richiede l'iscrizione dell'atto con indicazione degli effetti differiti e l'iscrizione va effettuata prima del termine di efficacia (ai sensi dell'art. 2436 V comma cc), fermo restando che gli effetti decorreranno dal predetto termine;*
- *nella seconda fase, una volta decorso il termine stesso, sarà cura degli amministratori o del notaio comunicare al registro delle imprese, ove necessario ai fini della pubblicità, l'avvenuto decorso del termine e l'eventuale conseguente modifica delle informazioni risultanti dalla visura della società e deposito dello statuto aggiornato.*

In relazione a determinate categorie di atti notarili il notaio può richiedere che l'iscrizione avvenga in “data certa”:

- a) *qualora nell'atto notarile sia previsto un termine iniziale di efficacia, in alternativa alla predetta procedura ordinaria (fermi restando gli effetti costitutivi dell'iscrizione), con riferimento ai seguenti atti:*



- atti di fusione senza costituzione di nuova società;
- atti di scissione senza costituzione di nuova società;
- trasformazioni in società di capitali (a esclusione delle ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali);
- modificazioni statutarie delle società di capitali;
- scioglimenti di società di capitali;

b) qualora nell'atto notarile non sia consentito stabilire un termine iniziale di efficacia, con riferimento ai seguenti atti:

- costituzione di società di capitali con conferimento di azienda;
- atti di fusione con costituzione di nuova società;
- atti di scissione con costituzione di nuova società.

2. La richiesta di iscrizione in "data certa" deve essere:

a) trasmessa almeno 5 giorni lavorativi prima della data in cui si richiede l'iscrizione al competente Registro delle Imprese ovvero, per richieste di iscrizione in data 31 dicembre o 1 gennaio o in prossimità agli stessi, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui si richiede l'iscrizione salva diversa indicazione fornita dai singoli Uffici;

b) riportata anche nel modulo NOTE utilizzando sempre le parole: "...data certa...";

c) avvenuta la protocollazione automatica della pratica ed ove richiesto dal competente Registro delle Imprese trasmettendo l'apposita segnalazione eventualmente prevista dalle istruzioni presenti sul relativo sito istituzionale.

3. L'iscrizione degli atti in data certa, a fronte di domanda presentata nei termini e con le modalità sopra descritte, potrà essere compiuta dagli uffici del registro delle imprese salvo eventuali problemi tecnici non imputabili all'ufficio.

2. Iscrizione di soggetti responsabili della sicurezza, del datore di lavoro etc... (approvata 21 maggio 2024)

" Stante il principio di tipicità, non appare possibile procedere ad iscrivere nel Registro delle Imprese la mera qualifica o le sole funzioni attribuite dall'organo amministrativo a singoli soggetti individuati quali responsabili di settori specifici nell'ambito dell'impresa, quali ad es. quelli relativi alla sicurezza, alla tutela ambientale, alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla responsabilità sui cantieri etc...

Tali qualifiche possono invece essere descritte contestualmente all'iscrizione delle procure conferite a tali soggetti da parte dell'organo amministrativo, indicando



sinteticamente le specifiche mansioni nell'intercalare "P", nel riquadro 5, ovvero richiamando il contenuto delle stesse, con rinvio al testo della procura."

3. Domicilio digitale degli amministratori (approvata 8 maggio 2025)

"In relazione all'obbligo degli amministratori di società, introdotto dall'art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di "indicare il proprio domicilio digitale" e di comunicarlo per l'iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall' art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.

Questioni rilevate:

a) Ambito oggettivo di applicazione:

imprese costituite in forma societaria

Occorrono entrambi i requisiti, e quindi (i) attività di impresa e (ii) forma societaria: sono quindi escluse le società che non svolgono attività d'impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d'impresa non siano società e i contratti di rete.

b) Ambito soggettivo di applicazione:

amministratori di imprese costituite in forma societaria

Sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi.

Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.

Sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

c) Decorrenza:

1° gennaio 2025

L'obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.



d) Caratteristiche del Domicilio Digitale

Il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata ...”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente l’amministratore/liquidatore può alternativamente:

- indicare il proprio domicilio digitale personale;*
- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;*
- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;*
- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.*

Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

4. Indicazione della Ragione Sociale nel Mod. S2 delle società in liquidazione (approvata 29 maggio 2025)

L’indicazione “società in liquidazione” di cui all’art. 2487 bis c.c.:

- riguarda solo le società di capitali;*
- non rientra nella denominazione, in quanto la norma prevede che detta indicazione debba essere solo “aggiunta” alla denominazione sociale;*
- non richiede modifica dello statuto sociale.*

Nelle società di persone, per le quali non è prevista una specifica norma in materia, la decisione dei soci di scioglimento e messa in liquidazione non incide sulla ragione sociale della società; l’indicazione “società in liquidazione” non deve essere aggiunta alla ragione sociale, non applicandosi l’art. 2487 bis c.c..

In sede di deposito delle decisioni di liquidazione:

- per le società di capitali deve essere quindi presentato, oltre al modello S3, un modello S2 compilato nel campo “denominazione”, al solo fine di aggiungere l’evidenza che trattasi di “società in liquidazione” (cfr. Circolare MISE 6 maggio 2016 n. 3689/C, pag. 17);*
- per le società di persone deve essere presentato solo il modello S3.”*



UNIONCAMERE



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

5. Imprese Sociali

Nel documento allegato è stato definito l'orientamento relativo alle imprese sociali riguardante le operazioni straordinarie (trasferimento d'azienda, fusione/scissione, trasformazione).



ALLEGATO

Per l'attuazione di quanto previsto in materia di impresa sociale dall'art. 12 del d.lgs. 3/7/2017, n. 112, rubricato "Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio", e dal decreto 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante "Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali", la Commissione tecnico giuridica UnionCamere-Consiglio Nazionale del Notariato-InfoCamere ha condiviso gli orientamenti di seguito riportati, da riportare nelle corrispondenti schede del Supporto specialistico registro imprese (SARI).

Imprese sociali - Trasferimento d'azienda

NORMA: art. 12 d.lgs. 112/2017, art. 2, co. 7, DM 16 marzo 2018, art. 5 DM 27 aprile 2018

L'efficacia dell'atto di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, l'atto deve contenere l'espressa indicazione dell'intervenuta autorizzazione da parte del richiamato ministero, anche se tale autorizzazione si è perfezionata con la forma del silenzio assenso.

Il notaio può depositare nel registro imprese, contestualmente all'atto di cessione d'azienda, i seguenti documenti previsti dall'art. 5 del decreto del ministero del lavoro 27 aprile 2018:

- **situazione patrimoniale dell'ente**, redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;*
- **relazione giurata redatta da un esperto** designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale di attestazione del valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale;*
- **relazione degli amministratori**.*

Nel caso di deposito non contestuale da parte del notaio, gli amministratori dell'impresa sociale devono provvedere nel termine di 30 giorni dall'atto di cessione al deposito dei documenti sopra indicati secondo le indicazioni contenute nell'apposita scheda del SARI.



È necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale e l'allegazione della documentazione sopra elencata qualora anche solo uno degli enti coinvolti - in qualità di cedente o cessionario - dovesse risultare già in possesso della qualifica di impresa sociale al momento dell'operazione.

Invece, nel caso in cui il cedente e il cessionario siano società cooperative, che abbiano o meno la qualifica di impresa sociale, si applicano le disposizioni generali del Codice civile in materia di cessione d'azienda. (parere 25 maggio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reso alla Camera di Commercio di Firenze).

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti è richiesto il preventivo procedimento autorizzatorio con allegazione della relativa documentazione limitatamente alle attività indicate nel regolamento dell'ente.

Imprese sociali - fusione/scissione

NORMA: art. 12 d.lgs. 112/2017, art. 2. co. 7, DM 16 marzo 2018, art. 4 DM 27 aprile 2018, art. 223 quater disposizione attuative c.c.

L'efficacia della deliberazione/decisione di fusione o scissione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, l'atto deve contenere l'espressa indicazione dell'intervenuta autorizzazione da parte del richiamato ministero, anche se tale autorizzazione si è perfezionata con la forma del silenzio assenso.

Il notaio può depositare nel registro imprese, contestualmente alla deliberazione/decisione di fusione o scissione, i documenti previsti dall'art. 4 del decreto del ministero del lavoro 27 aprile 2018:

*- **situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti** nell'operazione, redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, che può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel Codice civile;*



*- **relazione degli amministratori**, fatto salvo che l'ente abbia indicato le informazioni richieste dall'art. 4, co. 5, del DM 27 aprile 2018, nella relazione di cui all'art. 2501-quinques del Codice civile.*

Nel caso di deposito non contestuale da parte del notaio, gli amministratori della/delle impresa/e sociale/i partecipanti alle operazioni di fusione/scissione devono provvedere nel termine di 30 giorni dalla delibera di fusione/scissione al deposito dei documenti sopra indicati secondo le indicazioni contenute nell'apposita scheda del SARI.

È necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale e l'allegazione della documentazione sopra elencata qualora anche solo uno degli enti coinvolti dovesse risultare già in possesso della qualifica di impresa sociale al momento dell'operazione.

Invece, nel caso in cui i soggetti coinvolti nell'operazione siano società cooperative, che abbiano o meno la qualifica di impresa sociale, si applicano le disposizioni generali del Codice civile in materia di fusione/scissione (parere 25 maggio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reso alla Camera di Commercio di Firenze).

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti è richiesto il preventivo procedimento autorizzatorio con allegazione della relativa documentazione limitatamente alle attività indicate nel regolamento dell'ente.

Imprese sociali – trasformazione

NORMA: art. 12 d.lgs. 112/2017, art. 2. co. 7, DM 16 marzo 2018, art. 4 DM 27 aprile 2018, art. 223 quater disposizione attuative c.c.

L'efficacia dell'atto di trasformazione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, l'atto deve contenere l'espressa indicazione dell'intervenuta autorizzazione da parte del richiamato ministero, anche se tale autorizzazione si è perfezionata con la forma del silenzio assenso.

Il notaio può depositare nel registro imprese, contestualmente all'atto di trasformazione, i documenti previsti dall'art. 4 del decreto del ministero del lavoro 27 aprile 2018:



- **situazione patrimoniale dell'ente**, redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, che può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio laddove la delibera di trasformazione sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- **relazione degli amministratori**, fatto salvo che l'ente abbia indicato le informazioni richieste dall'art. 4, co. 5, del DM 27 aprile 2018, nella relazione di cui all'art. 2500-sexies del Codice civile.

Nel caso di deposito non contestuale da parte del notaio, gli amministratori dell'impresa sociale devono provvedere nel termine di 30 giorni dalla delibera di trasformazione al deposito dei documenti sopra indicati secondo le indicazioni contenute nell'apposita scheda del SARI.

Nel caso in cui il soggetto coinvolto nell'operazione sia società cooperativa, che abbia o meno la qualifica di impresa sociale, si applicano le disposizioni generali del Codice civile in materia di trasformazione (parere 25 maggio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reso alla Camera di Commercio di Firenze).

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti è richiesto il preventivo procedimento autorizzatorio con allegazione della relativa documentazione limitatamente alle attività indicate nel regolamento dell'ente.